



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2024, proposto da Rorina S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Oddo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, al viale G. Mazzini n. 113 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Faro S.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

-del D.M. pubblicato in data 29.10.2024 con cui il Ministero ha approvato la “*graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4*

*dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.”;*

2) della “Graduatoria provvisoria” con i relativi allegati;

3) della nota “sicem” con cui il Ministero escludeva la RORINA srl con la seguente motivazione: *“non risulta soddisfatto il requisito del numero dei dipendenti/giornalisti per l'ammissione della domanda dei contributi 2024, di cui all'art. 4, comma 2, del DPR 146/2017. Alla luce di quanto sopra esposto la domanda per i contributi per l'anno 2024 è ritenuta inammissibile”*.

4) della nota Registro Ufficiale U.0025334.29-11-2024 a firma del Direttore Dott.ssa MAGLIONE avente ad oggetto *“Istanza di reclamo ex articolo 5, comma 5, del D.P.R. n. 146/2017. Riscontro alla nota del 21 novembre 2024”* con cui stabiliva nuovamente l'esclusione : *“Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma l'esclusione di codesta Società per l'emittente radiofonica 3 locale a carattere commerciale “Radio Base” dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per l'annualità 2024 ”* ;

5) del D.M. pubblicato in data 29.10.2024 con cui il Ministero ha approvato la *“graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B”*;

6) della “Graduatoria definitiva” con i relativi allegati;

nonchè per l'accertamento della RORINA di vedersi attribuito il punteggio e di essere collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva per l'accesso al contributo per l'anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che questa Sezione, su analogo contenzioso afferente la graduatoria formatasi in relazione ai medesimi contributi, ancorché relativa all'annualità 2023, con ordinanza n. 423 del 31 gennaio 2024 e sentenza n. 20464 del 18 novembre 2024, quest'ultima condivisa, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza n. 137 del 15 gennaio 2025, si è già espresso in senso favorevole alle ragioni poste dalla parte ricorrente sulla scorta di motivazioni dalle quali non v'è ragione di discostarsi;

Ritenuto, altresì, che i citati precedenti risultino, *prima facie*, applicabili alla fattispecie che ci occupa in ragione della duplice circostanza per la quale:

1. non risulta provato in atti che le assenze della giornalista dipendente della società ricorrente siano qualificabili quale aspettativa non retribuita e non quali permessi non retribuiti, emergendo, dal provvedimento di esclusione in atti, che il Ministero abbia, *motu proprio*, ritenuto questi ultimi solo "assimilabili" alla prima al fine di estendere agli stessi il regime all'uopo previsto dall'articolo 3 del D.M. 20 ottobre 2017 proprio per l'aspettativa facoltativa;

2. non può attribuirsi rilevanza in questa sede alla denunciata "*reiterazione dei comportamenti posti in essere anche dagli stessi dipendenti*" della società ricorrente, circostanza che, non identificando una fattispecie normativamente sancita dal D.P.R. n. 146/2017, quale causa di esclusione dalla graduatoria, ed afferendo a profili relativi al rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro, non compete a questo giudice scrutinare;

Ritenuto, pertanto, in linea con l'orientamento di questa Sezione, che l'istanza cautelare promossa dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento, non ravvisandosi idonee basi giuridiche per sostenere l'assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite, qual è quella in cui appare rientrare la posizione della giornalista dipendente, a quelle previste dall'art. 4, d.P.R. n. 146/17, da ritenersi, per loro natura, di stretta interpretazione ed insuscettibili di applicazione analogica. Tanto anche alla stregua di quanto concluso dal Giudice dell'Appello nella ordinanza citata secondo la quale *“l'art. 4 del D.P.R. n. 146/2017, al fine di conteggiare il numero di dipendenti effettivamente applicati dall'emittente, non sembra prevedere che debbano scomputarsi i permessi non retribuiti usufruiti dai dipendenti medesimi”*;

Ritenuto, pertanto, di disporre il riesame, da parte dell'amministrazione resistente, della domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, alla stregua del suindicato principio e, dunque, della rilevanza, ai fini dell'ammissibilità, della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4, impregiudicata ogni valutazione in ordine all'assegnazione del punteggio secondo i criteri dettati dall'art. 6 (anch'essi da ritenersi tassativi), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
  - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
  - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
  - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
  7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
  - 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
  - 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare, tenuto conto della novità della questione;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 17 giugno 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame, nei termini indicati in motivazione.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la discussione di meriti del ricorso l'udienza pubblica del 17 giugno 2025;  
Compensa integralmente le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Monica Gallo**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**